



TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

il Giudice dott.ssa Carlotta Calvosa all'udienza del 06.12.2017 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.8/11, vertente

TRA

Comune di [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv.ti D. Cancelmo e C. De Simone,
ricorrente

E

I.N.P.G.I., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. B. Pontecorvo, elett.te domiciliato in Roma, v. Nizza,
35
convenuto

Fatto e ragioni della decisione

Con ricorso depositato il 18.12.2015 e ritualmente notificato, il Comune di [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.ro 8774/15, emesso il 26.10.2015 dal Tribunale di Roma in forma immediatamente esecutiva, con il quale veniva ordinato al Comune [REDACTED] il



pagamento della somma di euro 66.497,00, oltre interessi legali e spese del procedimento, in favore dell'INPGI, per omesso versamento di contributi.

In particolare, il decreto ingiuntivo opposto traeva fondamento dal verbale di accertamento n.87 del 2014, redatto il 12.12.2014 dagli ispettori incaricati dall'INPGI, nel quale si rilevava che:

1- il predetto [REDACTED] si era avvalso per la gestione dell'attività di Ufficio Stampa, delle prestazioni rese dai giornalisti professionisti [REDACTED] e [REDACTED]

2- che il rapporto di lavoro dei predetti giornalisti, pur se qualificato formalmente come collaborazione autonoma, si era di fatto sostanziato nello svolgimento in via esclusiva di attività giornalistica con le modalità tipiche della subordinazione;

3- che doveva procedersi alla relativa integrazione contributiva presso l'istituto.

A fondamento della propria domanda il [REDACTED] opponente ha dedotto, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma; nel merito, la nullità del verbale di accertamento per violazione dei relativi criteri di redazione, nonché per infondatezza delle conclusioni in esso contenute.

Si è costituito l'INPGI, contestando l'eccezione di incompetenza, deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso in opposizione e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.

1. Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di incompetenza territoriale.



Nel caso di specie, infatti, si verte in tema di omessa contribuzione, ovvero di inadempimento ad obblighi del datore di lavoro, ipotesi per la quale l'art. 444, 3 comma, c.p.c., prevede che la competenza territoriale sia del Tribunale del luogo in cui ha sede l'ente.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha già da tempo chiarito che *“per ufficio dell'ente, ai sensi dell'art. 444 terzo comma, cod. proc. civ., deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, senza che influiscano gli eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscono tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici con competenza territoriale su ambiti non comprensivi della sede dell'impresa, nonché la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale”* (cfr. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10702 del 25/05/2015) .

Ebbene, in questo caso l'ente legittimato a ricevere i contributi oggetto di controversia, ovvero l'INPGI, ha sede legale ed amministrativa a Roma, dunque deve essere confermata la competenza a decidere di questo Tribunale.

2. Ugualmente in via preliminare, il Comune [REDACTED] eccepisce alcune irregolarità formali del verbale di accertamento così come redatto dagli ispettori dell'INPGI.

Al riguardo, risulta assolutamente condivisibile l'argomentazione già spesa da questo Tribunale, secondo cui l'opposizione al verbale di accertamento ispettivo (come anche l'opposizione al conseguente decreto ingiuntivo) non si risolve in *“un inammissibile giudizio di impugnazione avverso un atto*



amministrativo emesso dall'ente medesimo per eventuali vizi di legittimità dello stesso ma [dà luogo ad un] un ordinario giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato al controllo della validità o efficacia del decreto ingiuntivo opposto ma involge il merito, e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore con la domanda monitoria ... Con tale opposizione si instaura, quindi, un giudizio volto a consentire al giudice un sindacato sulla pretesa sostanziale dell'ente previdenziale e, quindi, sull'idoneità dei fatti accertati al di fuori del processo e posti a base della domanda monitoria a fornire la prova della pretesa, contrapposti agli eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi allegati dall'opponente, e non sulla legittimità dell'atto amministrativo. Infatti l'obbligazione contributiva sorge in presenza dei presupposti previsti dalla legge ed il successivo atto di accertamento dell'ente ha valore dichiarativo di un obbligo preesistente; il giudizio instaurato, quindi, ha ad oggetto l'accertamento del rapporto e dunque la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo e non la legittimità dell'atto amministrativo" (Trib. di Roma Sent. n. 11256/14).

Anche nel caso di specie, pertanto, il Giudice, lungi dal potersi limitare ad esaminare la regolarità dell'atto amministrativo in questione, è chiamato, piuttosto, a verificare la fondatezza della pretesa dell'Istituto.

Rimane, quindi, assorbita, qualsiasi valutazione in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dal Comune [REDACTED] con riferimento alla regolarità formale del verbale di accertamento impugnato.

In ogni caso, l'opponente lamenta la violazione dell'art. 13 del D.lgs. 124/2010 e dell'art. 13, Dlgs.124/2004, così come interpretato dalla Circolare del Min. del Lavoro n.41 del 2010.

Anche queste censure sono destituite di fondamento.



Invero, rispetto ai requisiti richiesti dall'art.13 D.lgs. 124/2010, a detta del ricorrente, il verbale in questione mancherebbe dell'indicazione degli esiti dettagliati dell'accertamento e delle fonti di prova degli illeciti rilevati.

Ebbene, al riguardo, è sufficiente richiamare quanto riprodotto nello stesso verbale (all.1 memoria resistente) nelle pagine da 1 a 3.

A ben vedere, infatti, sotto la voce "Documenti esaminati" (pag. 1 doc. 1), si legge l'elenco delle fonti di prova utilizzate ai fini della valutazione della contestazione, ovvero *"ordinamento dell'Amministrazione e atti organizzativi dell'organigramma; contratti di lavoro autonomo e professionale per lo svolgimento della funzione addetti stampa e relative determine; certificazione dei compensi erogati agli addetti stampa; elenco dei dipendenti e collaboratori che hanno prestato attività nell'ufficio stampa per il periodo 2009-2014"*.

Inoltre, nel verbale in commento, si rinvia a documentazione opportunamente allegata e messa a disposizione del Comune, da considerarsi parte integrante dello stesso verbale.

Ancora, il Comune opponente lamenta che, le irregolarità relative alla qualificazione dei rapporti di lavoro dei giornalisti oggetto di contestazione, non contengano le distinzioni legate alle particolarità lavorative di ciascun giornalista.

Al contrario, nella "Sezione A" del verbale di accertamento, numerate dalla 1 alla 3 sono analizzate, in modo puntuale e dettagliato, le singole situazioni lavorative dei Sig. [REDACTED] [REDACTED] ciascuno con riferimento al periodo ed alle diverse attività svolte.

Pertanto, deve ritenersi che nel verbale di accertamento siano presenti tutti gli elementi necessari a comprendere le ragioni che hanno motivato la valutazione degli ispettori.



Inoltre, del tutto inconferente deve ritenersi il richiamo alla circolare 81/2010 del Ministero del lavoro che, secondo l'opponente, imporrebbe l'esistenza nel verbale di accertamento di ulteriori elementi desumibili dall'interpretazione datane dal Ministero all'art. 13 del D.lgs. 124/2004.

Sul punto si osserva, in primo luogo, che l'art. 13 del D.lgs. 124/2004 ha ad oggetto la "Diffida" e si limita a regolare, in via generale, i poteri che gli ispettori hanno in caso di inosservanza delle norme in materia di diritto del lavoro.

In secondo luogo, la circolare richiamata dal Comune, per la parte che in questa sede interessa, ovvero quella relativa al contenuto del verbale di accertamento, lungi dal fornire un elenco tassativo degli elementi che questo dovrebbe contenere, si limita ad esplicitare cosa si intenda per "motivazione del provvedimento".

A tal fine, la Circolare in commento, richiamando quanto già detto in precedenza ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 124/2010, ribadisce in termini del tutto generali la necessità di *"riportare fedelmente gli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti [...]"* nonché sottolinea l'importanza di *"individuare tutti gli eventuali elementi documentali che siano stati idonei a conferire certezza in ordine al riscontro nonché alla contestazione degli illeciti"*.

Così ricostruiti i parametri di redazione del verbale di accertamento, si ritiene che gli stessi, nel caso di specie, siano stati correttamente rispettati.

3. Tanto premesso, è possibile passare ad analizzare la censura relativa al profilo sostanziale afferente la natura subordinata dell'attività lavorativa resa



dai giornalisti in favore del Comune opponente, al fine di verificare la debenza contributiva di quest'ultimo nei confronti dell'INPGI.

Orbene, nel caso di specie, mentre è pacifico che [REDAZIONE] e [REDAZIONE] svolgessero attività giornalistica in favore del Comune di [REDAZIONE] quest'ultimo contesta il prescritto requisito (ulteriore) della subordinazione.

Sul punto, questo Giudice aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, *"In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa. (Nella specie, relativa alla posizione di un redattore, la S.C. ha ritenuto decisivo il pieno inserimento del lavoratore nell'attività redazionale, con utilizzazione degli strumenti di lavoro - computer e cellulare - forniti dalla casa editrice, e con la preposizione in via stabile a settori di informazione o rubriche fisse, nonché l'assoggettamento del medesimo al potere decisionale e di controllo del capo cronista che impartiva direttive e poteva richiedere prestazioni ulteriori - quali l'impaginazione e la redazione dei titoli - rispetto alla mera redazione di articoli)* (Sez. L, Sentenza n. 22785 del 07/10/2013).

E ancora *"in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione [...] ove permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle*



singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari” (Cass., Sez. L. del 2/4/2009, n. 8068).

Nel caso in esame, ferma restando la minore soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, intrinsecamente connessa al contenuto intellettuale e creativo del lavoro fornito dai giornalisti, l'espletata istruttoria testimoniale ha compiutamente dimostrato, in relazione a tutti e tre i professionisti, che questi svolgevano continuativamente la propria attività presso il Comune ricorrente in qualità di addetti all'Ufficio stampa, tutti disponendo presso l'Amministrazione di una postazione lavorativa, munita di computer, stampanti, telefoni e connessione internet, fornitegli dal Comune (cfr. deposizione [REDACTED]).

Inoltre, il Sig. [REDACTED] impiegato del Comune, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, ha dichiarato che i giornalisti avevano una "reperibilità generalizzata", anche durante il weekend, e che le attività da questi svolte, confermate altresì dal teste [REDACTED] erano più o meno le stesse: organizzare conferenze stampa per il Sindaco, intrattenere rapporti con le altre testate giornalistiche e, con riferimento al [REDACTED] che questi collaborava altresì alla redazione dell'opuscolo informativo "[REDACTED]".

In particolare, poi, con riferimento al Sig. [REDACTED] la teste [REDACTED] impiegata per il [REDACTED] TV, ha riferito di essersi interfacciata con lo stesso anche di sabato e di domenica, e in alcune occasioni anche a tarda sera e che questi, tra le altre cose, provvedeva alla distribuzione dei comunicati stampa per conto del Comune.



Il teste [REDACTED] ha altresì riferito che il Sig. [REDACTED] seguiva l'attività del Sindaco anche in giro per il territorio comunale e altrove.

Pertanto, con riferimento a tutti e tre i giornalisti, può ritenersi provato che, pur in assenza di un orario di lavoro preciso al cui rispetto fossero tenuti e in assenza di specifiche direttive impartite dal dirigente sull'attività lavorativa da svolgere, questi erano comunque stabilmente inseriti nell'organizzazione del Comune, che ha potuto far conto sulla costante disponibilità degli stessi e sulla continuità della loro attività lavorativa, per lo svolgimento del compito cui erano preposti.

Tali univoche risultanze istruttorie inducono, quindi, a ritenere senz'altro la natura subordinata del rapporto intercorso tra i giornalisti e l'Amministrazione Comunale, esattamente come rappresentato nel verbale di accertamento impugnato.

Invero, a nulla rileva la circostanza che i giornalisti operassero anche al di fuori degli Uffici Comunali, essendo questa una modalità di svolgimento tipica dell'attività giornalistica.

Ne consegue l'assoluta infondatezza dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione proposta dal Comune di [REDACTED] contro il decreto ingiuntivo n.ro 8774/15 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, conferma lo stesso e ne dichiara la definitiva esecutività.



Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
5.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Roma, 06.12.2017

Il Giudice

Questo provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Angela
Orecchio, M.O.T. in tirocinio mirato presso questo Ufficio.

